



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG -FAO del 29.7.1980);

VISTO il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016 recante "Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.122 del 26 maggio 2016 così come modificato dal successivo Decreto Ministeriale 10.08.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.228 del 29 settembre 2017 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 10;

VISTA la raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);

VISTO il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il Reg di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016, così come modificato dal successivo Decreto Ministeriale n°17581 del 10 agosto 2017 recante “Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico” ed in particolare il comma 10, dell'art.2;

RITENUTO di dover individuare i periodi di chiusura spazio-temporali che meglio perseguono l'obiettivo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici;

RITENUTO che sia opportuno stabilire, per l'anno 2018, periodi di fermo per le acciughe differenti da quelli previsti nel citato decreto, fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM);

DECRETA

Articolo unico

Per l'anno 2018 relativamente al fermo pesca per le acciughe, a parziale modifica di quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del D.M. n°17581 del 10 agosto 2017, sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici:

a) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Monfalcone l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi è *dal 15 settembre al 29 settembre*;

b) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a Gallipoli l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi è *dal 18 agosto al 01 settembre*.

Resta invariato tutto quanto altro previsto dal Decreto Ministeriale n° 17581 del 10 agosto 2017.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

Il presente decreto è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e presso gli Albi delle Autorità marittime.

Roma, 14 agosto 2018

Riccardo Rigillo

Direttore Generale

*(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*

Dirigente

D'Onofrio

*(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*